



# COMUNE DI VAIANO CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

Publicato all'Albo Pretorio informatico

dal 01.06.2026

al 16.06.2026

N. reg. 0

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

ATTO N. 13 in data: 27.05.2026

COPIA

**OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) - RECEPIMENTO INTRODUZIONE 'BONUS SOCIALE TARI' PER UTENTI DOMESTICI IN CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE**

Il giorno **ventisette** del mese **maggio** dell'anno **duemilaventisei** alle ore **19.00**, nel Palazzo Comunale, previa l'osservanza delle consuete formalità, sono stati convocati i componenti del Consiglio Comunale.

Alla trattazione, alla discussione e alla votazione del punto dell'ordine del giorno in oggetto, risultano presenti N. 11 Consiglieri. E cioè:

		<b>PRESENTI / ASSENTI</b>
1	BALDASSARRE GRAZIANO	Presente
2	BIBIANI PALMIRO ANGELO	Presente
3	ANDREOLI PIER LUIGI	Presente
4	VAILATI NICHOLAS	Presente
5	ZUFFETTI GIAN LUIGI	Presente
6	VAILATI ALBERTO	Presente
7	SAIJA PAOLA	Presente
8	DUSI DANIELE	Presente
9	GARGIULO ENRICO FERDINANDO	Assente
10	MOLASCHI PAOLO PRIMO	Presente
11	SPONCHIONI AUGUSTO	Presente
12	GARBELLI GIUSEPPE	Assente
13	LADINA ANDREA	Presente
	Totali	N. 11 presenti   N. 2 assenti

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, **Dott. Marcello Faiello**

Il presidente, Sig. **Dott. Nicholas Vailati** invita i Signori Consiglieri ad esaminare quanto in oggetto e ad assumere le decisioni relative.

## **ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N. 13 IN DATA 27.05.2026**

**OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) - RECEPIMENTO INTRODUZIONE 'BONUS SOCIALE TARI' PER UTENTI DOMESTICI IN CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE**

### **Interventi**

Illustra l'argomento all'ordine del giorno l'Assessore al Bilancio Paola Saija come da relazione allegata al presente atto sotto il N.1.

Il Consigliere Andrea Ladina pone alcune domande sul numero delle famiglie che usufruirà di tale bonus e sulla "ratio" del provvedimento introdotto;

La dott.ssa Giovanna Manara, presente in aula, risponde ai quesiti posti.

### **Preambolo (riferimenti normativi)**

Si fa riferimento alle seguenti disposizioni normative:

- l'articolo 42 del D.L.vo N. 267/2000;
- l'art. 49 – comma 1 – e l'art. 147-bis – comma 1 – del D.L.vo N. 267/2000: i pareri ivi previsti sono espressi nel foglio pareri che viene allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A";

### **Illustrazione attività (premessa e motivazione)**

Visti:

- l'art. 1, c. 639, L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, con l'eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamato l'art. 1, cc. 641-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014);

Considerati inoltre:

- l'art. 52, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 recante disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- l'art. 149, c. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che recita: *"3. La legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente. A tal fine i comuni e le province in forza dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti."*

- l'art. 42, c. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che dispone: "2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: (...) f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;"
- l'art. 53, c. 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 che dispone: "16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 3, c. 5-quinquies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, così come modificato dall'articolo 1 al comma 677 della Legge 199/2025 (Legge di Bilancio per l'anno 2026) che dispone: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del **31 luglio** di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al **31 luglio** dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.";
- L'art. 57-bis del D.L. 124/2019 che, al comma 2, dispone l'introduzione di una agevolazione agli "utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate" con criteri analoghi a quelli "utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato";
- Il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, avente ad oggetto l'approvazione del "Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate";
- Deliberazione ARERA n. 355/2025/R/Rif, integrata dalla delibera n. 123/2026/R/Rif, aventi ad oggetto le modalità applicative per l'erogazione del bonus sociale rifiuti;

Ritenuto opportuno procedere ad una modifica del vigente Regolamento sulla applicazione della TARI, approvato con deliberazione C.C. n. 31 del 30.06.2021, finalizzato al recepimento della normativa relativa al bonus rifiuti TARI, inserendo l'**art. 25-bis Bonus sociale TARI**, di seguito riportato:

#### **Art. 25-bis Bonus sociale TARI**

1. A decorrere dall'anno 2026, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2025, n. 24, è riconosciuto il bonus sociale TARI agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economiche disagiate.
2. Il bonus sociale TARI consiste in una riduzione del 25% dell'importo dovuto per il tributo TARI e si applica automaticamente, senza necessità di presentazione di domanda da parte dell'utente, ai nuclei familiari che presentano le seguenti caratteristiche:
  - a) nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a € 9.530,00;
  - b) nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a € 20.000,00, con almeno 4 figli a carico.
3. L'individuazione dei beneficiari avviene sulla base dei dati trasmessi dall'INPS al Comune, relativamente alle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) presentate dai cittadini e alle attestazioni ISEE rilasciate.
4. Il bonus sociale TARI è applicato sulla TARI dovuta per l'anno successivo rispetto a quello di presentazione dell'ISEE. A titolo esemplificativo, l'ISEE presentato nell'anno 2025 consente di beneficiare della riduzione sulla TARI dovuta per l'anno 2026.

5. La riduzione è applicata direttamente nell'avviso di pagamento TARI, mediante compensazione con la prima rata utile dell'anno di riferimento, ovvero, nei casi previsti dalla normativa ARERA, mediante erogazione tramite bonifico.

5-bis. Qualora l'utente beneficiario del bonus sociale TARI non risulti in regola con i pagamenti della TARI per le annualità precedenti, per le quali non è ancora decorso il termine di decadenza del potere di accertamento, il Comune può trattenere l'importo del bonus spettante a compensazione delle somme rimaste insolute.

5-ter. La facoltà di trattenere il bonus a compensazione della morosità pregressa è subordinata all'invio preventivo di un sollecito di pagamento all'utente moroso, nel quale devono essere chiaramente indicati:

- a) l'importo complessivo del debito pregresso;
- b) le annualità cui si riferisce l'inadempimento;
- c) l'intenzione del Comune di utilizzare il bonus sociale spettante a copertura, totale o parziale, delle somme non versate.

5-quater. Il sollecito di cui al comma precedente deve essere inviato entro il termine utile per consentire al contribuente di regolarizzare la propria posizione prima dell'emissione dell'avviso di pagamento con applicazione del bonus.

5-quinquies. Nel caso in cui l'importo del bonus sia trattenuto a compensazione della morosità pregressa, il Comune provvede alla regolarizzazione contabile della compensazione effettuata, dandone comunicazione all'utente nell'avviso di pagamento. La compensazione si intende come erogazione del bonus ai fini della rendicontazione verso il Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche (SGATE).

5-sexies. Se l'importo del bonus eccede l'ammontare della morosità pregressa, la parte residua viene applicata come riduzione nell'avviso di pagamento TARI dell'anno di riferimento. Viceversa, se il debito pregresso supera l'importo del bonus, l'utente rimane obbligato al versamento della differenza.

6. Il bonus sociale TARI è cumulabile con le eventuali altre riduzioni ed agevolazioni previste dal presente regolamento e dalla delibera tariffaria, nei limiti stabiliti dall'art. 30.

7. Le modalità operative di applicazione del bonus sociale TARI sono disciplinate dalla delibera ARERA n. 355/2025/R/rif e dal Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del Bonus Sociale Rifiuti (TUBR), allegato alla medesima delibera, e successive modifiche e integrazioni.

8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del bonus sociale TARI sono posti a carico della fiscalità generale dello Stato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e non sono computati ai fini della determinazione del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti.

9. A decorrere dall'anno 2025, per il finanziamento del bonus sociale TARI è istituita una componente perequativa tariffaria UR3, determinata da ARERA e applicata a tutte le utenze domestiche e non domestiche, il cui gettito è destinato alla copertura degli oneri del bonus sociale rifiuti a livello nazionale.

Dato atto che la copertura della spesa per l'agevolazione in oggetto sarà assicurata dal gettito componente perequativa UR3, istituita dall'ARERA con delibera introitata dall'ente a partire dall'anno 2025;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di Revisione, recepito in atti al prot. n. 3764 del 19.05.2026, allegato alla presente sotto la lettera B)

## Decisione

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la normativa citata nella sezione “**Preambolo (riferimenti normativi)**” del presente atto;

Esaminate le valutazioni espresse nella sezione “**Illustrazione attività (premessa e motivazione)**” del presente atto, condividendole e facendole proprie;

con la seguente votazione in forma palese:

- Consiglieri presenti: N.11;
- Consiglieri votanti: N.11;
- Consiglieri astenuti: N.0;

- Voti favorevoli: N.11;
- Voti contrari: N.0;

### **DELIBERA**

- 1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la modifica al regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (Tari), approvata con precedente deliberazione C.C. n. 31 del 30.06.2021, consistenti nella introduzione dell'**Art. 25-bis Bonus sociale TARI, riportato in premessa,**
- 2) Di dare atto che l'entrata in vigore delle presenti modifiche regolamentari è fissata al 01.01.2026, come previsto dal combinato disposto dell'art. 53, c. 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'art. 3, c.5-quinquies del D.L. 228/2021, come modificato dall'articolo 1 al comma 677 della Legge 199/2025.

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ravvisata l'urgenza di provvedere, al fine di dare corso al provvedimento;

Visto l'articolo 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo N. 267/2000;

Con la seguente votazione in forma palese:

- Consiglieri presenti: N.11;
- Consiglieri votanti: N.11;
- Consiglieri astenuti: N.0;
  
- Voti favorevoli: N.11;
- Voti contrari: N.0;

### **DELIBERA**

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.



**COMUNE DI VAIANO CREMASCO**  
PROVINCIA DI CREMONA

*Allegato "A"*

**FOGLIO PARERI**

(ART. 49 – COMMA 1 – E ART. 147-BIS – COMMA 1 – DEL D.L.VO N. 267/2000)

**ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N. 13 IN DATA 27.05.2026**

**OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) -  
RECEPIMENTO INTRODUZIONE 'BONUS SOCIALE TARI' PER UTENTI  
DOMESTICI IN CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE**

---

Sul presente atto esprimo PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica.

**Il Responsabile del SETTORE FINANZIARIO**  
F.to Dott.ssa Giovanna Manara

Vaiano Cremasco, 27.05.2026

---

Sul prese atto esprimo PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile.

**Il Responsabile del Servizio finanziario**  
F.to Dott.ssa Giovanna Manara

Vaiano Cremasco, 27.05.2026

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**  
**F.to Dott. Nicholas Vailati**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Dott. Marcello Faiello**

---

**Adempimenti integrativi dell'efficacia**

Il presente atto deve rimanere pubblicato all'albo pretorio informatico per almeno 15 giorni consecutivi. La data di pubblicazione risulta dal frontespizio. Qualora non dichiarato immediatamente eseguibile, l'atto è esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (articolo 134, terzo comma, del Decreto Legislativo N. 267/2000).

Addì, 01.06.2026

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Dott. Marcello Faiello**

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.**

oppure \_\_\_\_\_

~~Copia conforme all'originale, omissi gli allegati dalla lettera \_\_\_\_\_ alla lettera \_\_\_\_\_.~~

,

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Marcello Faiello

Addì, **01.06.2026**

---

**COMUNE DI VAIANO CREMASCO**  
**Provincia di CREMONA**

**Verbale n. 08 del 19 maggio 2026**

**OGGETTO: PARERE alle MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) – RECEPIMENTO INTRODUZIONE “BONUS SOCIALE TARI” PER UTENTI DOMESTICI IN CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE.**

Il Revisore, Adalgisa Boizza, nominata con atto del Consiglio Comunale n. 60 in data 29/11/2023, ricevuto in data 18 maggio la documentazione in merito alla proposta di delibera di modifica del Regolamento TARI esposta in oggetto.

**Premesso che:**

- Il Comune di Vaiano Cremasco ha in essere il Regolamento sulla applicazione della TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30/06/2021;

**Tenuto conto che:**

- L'art. 57-bis del D.L 124/2019 al comma 2, ha disposto l'introduzione di una agevolazione agli *“..utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate”* con criteri analoghi a quelli *“utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato”*;
- Il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, ha approvato il *“Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate”*;
- Le deliberazioni, ARERA n. 355/2025/R/Rif, integrata dalla delibera n. 123/2026/R/Rif, hanno ad oggetto le modalità applicative per l'erogazione del bonus sociale rifiuti;
- ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del servizio finanziario;
- le modifiche al regolamento di cui alla presente proposta entrano in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2026.

**VISTA,**

La proposta di deliberazione n. 60 del 04/05/2026;

La proposta di modifica al Regolamento della Tassa Rifiuti (TARI) con l'introduzione dell' **Art. 25-bis Bonus sociale TARI.**

**Il Revisore,** fermo restando quanto premesso e tenuto conto,

Verificato che le modifiche da apportare al Regolamento approvato in data 30/06/2021 consentono il mantenimento del rispetto:

- del perimetro di **autonomia** demandata all'Ente in materia di regolamentazione;
- del requisito della **completezza**;
- dei principi di **adeguatezza, trasparenza e semplificazione** degli adempimenti dei contribuenti;
- della **coerenza** con quanto previsto dagli altri Regolamenti attualmente in vigore nell'Ente in materia di entrate,

**esprime parere favorevole**

alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale per l'approvazione delle modifiche al “Regolamento della Tassa Rifiuti “TARI”.

Il Revisore dei Conti  
Adalgisa Boizza





ALLEGATO ALLA DELIBERA CC/GC  
N. 13 DEL 27/05/2026

**COMUNE DI VAIANO CREMASCO**  
**Provincia di Cremona**  
**Servizio Finanziario**

**CONSIGLIO COMUNALE DEL 27.05.2026**  
**PUNTO n. 2 odg**  
**MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI**  
**(TARI) - RECEPIMENTO INTRODUZIONE 'BONUS SOCIALE**  
**TARI' PER UTENTI DOMESTICI IN CONDIZIONI ECONOMICHE**  
**DISAGIATE**

La deliberazione ARERA 355/2025/R/rif del 29.07.2025 ha introdotto il bonus sociale rifiuti, consistente in una agevolazione riconosciuta a nuclei familiari disagiati e pari al 25% della TARI dovuta annualmente.

Il bonus rappresenta l'estensione al settore dei rifiuti urbani delle agevolazioni già previste per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico integrato.

I beneficiari sono i nuclei familiari in condizioni di **disagio economico** individuati tramite la **Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) valida ai fini ISEE**, secondo soglie ormai consolidate nel sistema dei bonus sociali (per l'anno 2025: Isee fino a € 9.530, elevato a 20.000 se il nucleo familiare ha almeno 4 figli a carico). Il beneficio spetta a partire dall'anno 2025, ma verrà applicato sugli avvisi TARI emessi nel 2026, con evidenti problemi di coordinamento tra banche dati, regolazione e procedimenti tributari locali.

Il finanziamento della spesa per il riconoscimento del bonus sociale Tari viene assicurato dalla applicazione alla platea dei contribuenti TARI di una componente perequativa (UR3) pari ad €6.00 per utenza annui.

L'impianto normativo del bonus è regolato direttamente dalla normativa statale e dalle direttive ARERA, senza che il comune possa vantare facoltà di scelta, eccezione fatta per l'introduzione della ipotesi di compensazione con i debiti pregressi a carico del contribuente beneficiario.

Si ritiene opportuno inserire nel vigente regolamento TARI l'art. 25-bis:

Nel rispetto dell'art. 239 del TUEL, la modifica regolamentare in oggetto, è corredata dal parere favorevole dell'Organo di Revisione.

L'Assessore al Bilancio

Paola Saija  
*Paola Saija*